




**VERBALE DI ACCORDO**  
**D.LGS 148/2015 ART 21 LETTERA C)**

Addì 20.07.2020 in modalità telematica, si è svolto un incontro tra

- la società Original Marines s.p.a., esercente attività di commercializzazione al dettaglio di abbigliamento da bambino con sede legale in Nola (NA) presso Interporto Campano – Lotto H Blocco C p.iva 01303501215 rappresentata dal dott. Antonio Cavallera – Hr Manager in qualità di Delegato (delega agli atti) ed assistito dal dott. Luigi Duraccio – Consulente del Lavoro.
- Per la Filcams Cgil Nazionale il Sig.ra Sergio Aliprandi. 
- Per la Fisascat Cisl Nazionale il Sig. Stefania Chicca. 
- Per la Uiltucs Uil Nazionale il Sig. Antonio Vargiu. 



**Nel corso dell'incontro, premesso che**

- La società opera nel comparto della commercializzazione al dettaglio di abbigliamento da bambino, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Basilicata e Val D'Aosta, attraverso la sede centrale di Nola e n. 283 unità produttive (ai fini degli ammortizzatori sociali) con un organico complessivo composto da n. 1072 lavoratori subordinati (di cui n. 1062 impiegati – n. 6 operai e n. 4 dirigenti).
- l'Azienda applica il C.C.N.L. Terziario/Confcommercio, ai fini parametrici non essendo iscritta ad alcuna associazione datoriale e l'orario di lavoro contrattuale è fissato in n. 40 ore settimanali.
- Inquadramento previdenziale nel settore Terziario csc 70107.
- In azienda non è presente alcuna RSA o RSU .
- ha richiesto e fruito delle 14 settimane di cassa integrazione in deroga – Covid 19 – per l'intero complesso aziendale mentre le ulteriori 4 settimane dal 14/06/2020 al 11/07/2020 per la sola sede centrale di Nola.
- la necessità di proseguire, benché per la sola sede centrale di Nola, con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria di cui al D.lgs 148/2015, è riconducibile alla condizione di crisi venutasi a creare a seguito dell'emergenza da Covid-19. Infatti, nel mentre per la rete vendita, la società ha potuto ridurre il proprio organico attraverso il mancato rinnovo di contratti a termine giunti a naturale scadenza, per la sede centrale di Nola non è stato possibile, in quanto è composta da soli lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto, in considerazione del divieto di licenziamento esistente fino al 17.08.2020 nonché alla protrazione dello stato di crisi , ritiene che l'unico strumento utile per fronteggiare tali squilibri, sia la cassa integrazione straordinaria con causale contratto di solidarietà.
- tale circostanza ha immediatamente evidenziato la difficoltà di un continuo e proficuo impiego a pieno regime dell'organico in forza costringendo l'Azienda, in assenza di concrete prospettive per una stabile e duratura ripresa degli accessi e delle vendite, a valutare la necessità di intervenire sull'assetto occupazionale, a fronte di una eccedenza di personale strutturale che alla data odierna è stimabile in n. 45 unità;
- nell'ambito della consultazione sindacale si è preso atto di una prospettiva di mercato ancora fortemente negativa ed incerta per i prossimi mesi che, a fronte della suddetta eccedenza, richiede un impegno comune teso a favorire la tenuta della posizione economica, finanziaria e commerciale della Società assieme alla più ampia salvaguardia possibile dei livelli occupazionali;
- in proposito le Parti hanno quindi convenuto che, in tale contesto, lo strumento maggiormente rispondente per sostenere l'attuale situazione dell'Azienda e dei lavoratori risulta essere la C.I.G.S. con causale di "contratto di solidarietà", ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. c) e comma 5, del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015;

**a conclusione del confronto già attivato tra le Parti, si è convenuto e formalizzato quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Con la specifica ed espressa finalità di evitare per n. 45 posizioni ritenute eccedentarie il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, si concorda di attivare la "CIGS con causale contratto di solidarietà" della durata di n. 6 mesi, avente decorrenza dal 20/07/2020 e fino a tutto il 19/01/2021,

Alfedi

con conseguente richiesta d'intervento in applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 lett. c) e comma 5, del D. Lgs. 14/09/2015 n. 148. per la sola sede centrale di Nola che occupa nel complesso n. 127 dipendenti così composti n. 5 dirigenti – n. 116 impiegati (di cui n. 2 a tempo determinato) – n. 6 operai. Pertanto, il personale che potrà essere coinvolto nella cassa integrazione, sarà pari a n. 122 dipendenti, esclusi i dirigenti.

3. La sola sede centrale di Nola che occupa nel complesso n. 127 dipendenti così composti n. 5 dirigenti – n. 116 impiegati (di cui n. 2 a tempo determinato) – n. 6 operai ed il suddetto trattamento di C.I.G.S. coinvolgerà un totale di n. 122 dipendenti, esclusi i dirigenti, i cui nominativi con relativa data di assunzione, qualifica, reparto/area di appartenenza, sono riportati nell'elenco allegato 1) al presente accordo di cigs, costituendone parte integrante.
4. Le Parti assumono quali obiettivi della presente “Cigs con causale contratto di solidarietà” la più ampia salvaguardia possibile dei livelli occupazionali, unitamente alla maggiore equità possibile dell'incidenza della riduzione sui singoli lavoratori, nonché la definizione di criteri e modalità di programmazione dei regimi di orario in cigs che consentano di rendere lo strumento efficace e compatibile con le esigenze dell'Azienda e dei Lavoratori.
5. **La percentuale di riduzione applicata a ciascun lavoratore interessato, sarà pari al 25% dell'orario di lavoro settimanale, prevedendo il venerdì quale unico giorno di collocazione in cigs.** In ogni caso, durante il periodo di vigenza del presente accordo l'Azienda potrà procedere ad un livello massimo di riduzione complessiva dell'orario di lavoro pari al 40% dell'orario di lavoro mensile del personale interessato; tale limite di riduzione massima dell'orario deve intendersi riferito alla media mensile delle differenti percentuali di riduzione dell'orario di lavoro che saranno effettuate dai lavoratori coinvolti nella Cigs (*in applicazione dei criteri definiti con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 3558 dell'8/02/2010*).
6. Nell'arco dell'intero periodo di intervento della “Cigs con causale contratto di solidarietà” la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro riferita ad ogni singolo lavoratore interessato non potrà essere superiore al 70%, intendendosi tale percentuale come la media del totale delle riduzioni di orario effettuate in ciascun mese da ogni singolo dipendente, anche per entità inferiori o superiori a tale percentuale media (*rif. Circ. Min. del Lavoro e delle politiche Sociali n. 24 del 05/10/2015*);
7. Fermo restando il rispetto della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro come sopra definita, allo scopo di rispondere alle correnti esigenze tecnico-organizzative aziendali il regime di riduzione dell'orario in “Cigs” potrà essere articolato su base giornaliera, settimanale e mensile, con riferimento all'orario di lavoro stabilito dal C.C.N.L. richiamato in premessa, secondo le seguenti modalità:
  - settimane intere di sospensione a zero ore dell'attività, alternate da settimane di lavoro a regime di orario normale;
  - giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese;
  - giornate di riduzione dell'orario di lavoro, con entrata posticipata e/o uscita anticipata rispetto al normale orario di lavoro dei singoli reparti/aree aziendali.
8. La programmazione dei regimi di orario ridotto in “Cigs” e/o la sua variazione, verrà definita dall'Azienda con cadenza settimanale, sulla base delle correnti esigenze produttive e organizzative dell'azienda, ed il relativo calendario di riduzione dell'orario di norma verrà comunicato ai lavoratori interessati con un anticipo di almeno 2 giorni.
9. Per far fronte a temporanee necessità di maggior lavoro ovvero di sostituzione di personale assente, l'Azienda potrà incrementare in via temporanea l'orario di lavoro per gruppi di lavoratori o per singoli dipendenti, sulla base dei carichi di lavoro dei diversi reparti, con il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto dei criteri di necessaria professionalità e fungibilità nelle mansioni interessate. In tali situazioni l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.
10. Nei casi di cui al precedente punto, al lavoratore verrà data tempestiva comunicazione del rientro in servizio con un preavviso che non potrà essere inferiore alle 12 ore nel caso di sostituzione di personale assente e di 24 ore per esigenze temporanee di incremento delle ore produttive; saranno fatti salvi eventuali oggettivi impedimenti

AV

Schiavo


individuali dovuti ad eventi di forza maggiore, quali visite mediche preventivamente concordate documentabili, o gravi problemi familiari altrettanto documentabili.

11. Inoltre, ove richiesto da sopraggiunte o mutate esigenze tecnico/organizzative e/o di mercato, l'Azienda potrà ripristinare in via continuativa il normale orario di lavoro per gruppi di lavoratori o per la generalità del personale - sospendendo stabilmente o per periodi temporanei il regime di orario ridotto in "Cigs" - previo esame congiunto con le OO.SS. e previa comunicazione ai lavoratori interessati con un preavviso non inferiore alle 48 ore.
12. Alle riduzioni dell'orario di lavoro effettuate in regime di "Cigs con causale contratto solidarietà" corrisponderà, oltre ad una retribuzione diretta commisurata all'orario medio settimanale effettivamente svolto, il riproporzionamento in pari misura della retribuzione indiretta e differita afferente tutti gli istituti contrattuali e di legge.
13. Il trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario effettuata verrà posto a carico dell'I.N.P.S. nelle misure e con le modalità previste dalle vigenti normative che disciplinano il trattamento di C.I.G.S. con causale di "contratto di solidarietà"; saranno altresì poste a carico dell'I.N.P.S. le quote della retribuzione diretta, indiretta e differita afferente tutti gli istituti contrattuali e di legge, maturate secondo i criteri di cui alla vigente disciplina del trattamento di C.I.G.S. con causale di "contratto di solidarietà".
14. L'Azienda, su sollecitazione delle OO.SS., anticiperà al personale interessato dal regime di orario in "Cigs/solidarietà", alle normali scadenze di paga, il trattamento di integrazione salariale previsto a carico dell'INPS, nelle misure previste dalla normativa vigente.
15. In ogni caso, le Parti si incontreranno prima della scadenza della Cigs per verificare le prospettive economiche e commerciali dell'Azienda ed i conseguenti riflessi sull'assetto occupazionale.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere esperito ed esaurito con esito positivo, ad ogni effetto legale e contrattuale, la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni in materia di C.I.G.S. con causale di "contratto di solidarietà".

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Per la Società



Per le OO.SS.

